

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(GORIA)

di concerto col Ministro dei Trasporti
(MANNINO)

col Ministro dell'Interno
(FANFANI)

col Ministro delle Finanze
(GAVA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BATTAGLIA)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo
(CARRARO)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(DE ROSE)

col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile
(GASPARI)

col Ministro della Marina Mercantile
(PRANDINI)

col Ministro degli Affari Esteri
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro
(AMATO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1987

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1987,
n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico

ONOREVOLI SENATORI. - Alcuni termini posti da disposizioni in materia di servizi e opere pubbliche, di agevolazioni tributarie e di scadenza nelle zone colpite dalle recenti calamità naturali vengono a scadenza il 31 dicembre 1987.

Poichè permangono le situazioni, sia di fatto che giuridiche, che avevano indotto in precedenza ad adottare le norme relative ed a prorogarne l'efficacia, si è ritenuto necessario disporre un'ulteriore proroga.

In particolare, nel settore dei trasporti aeroportuali sono state disposte ulteriori proroghe di un anno, sia per il servizio meteorologico, che per la prestazione dei servizi antincendio da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti in gestione diretta statale.

Per il servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti in concessione da parte degli enti concessionari e dell'Ente ferrovie dello Stato, viene disposta una proroga di soli due mesi onde consentire l'espletamento delle procedure per l'affidamento di tale servizio alla Croce rossa italiana.

Con il 31 dicembre 1987 scade il termine per la presentazione ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco della documentazione attestante l'adeguamento delle attività soggette ai controlli antincendi alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, stabilite con decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985.

La legge 7 dicembre 1984, n. 818, infatti, introducendo, per le attività già in atto alla data di entrata in vigore della stessa, la possibilità di fruire del nulla osta provvisorio (con validità triennale) - in attesa del rilascio del definitivo certificato di prevenzione incendi - ha demandato al citato decreto la individuazione di quel *minimum* al di sotto del quale non è possibile garantire alcun livello di sicurezza, con conseguente, grave rischio per l'incolumità pubblica.

Le pressanti richieste di proroga del citato termine, che da più parti pervengono, sono motivate dalla necessità di dover produrre - a completamento dell'istanza a suo tempo presentata - relazioni, elaborati grafici e perizie tecniche sulla conformità degli impianti e dei materiali alle norme di prevenzione incendi.

Le misure più urgenti ed essenziali da attuare comportano, in alcuni casi, anche opere strutturali e/o impianti di specifica tecnicità e di non modesta entità, subordinati a formali stanziamenti e a tempi di consegna.

In particolari settori infatti (ospedali, industrie, scuole, uffici pubblici, locali di spettacolo, alberghi, eccetera) gli adempimenti richiesti possono risultare complessi, anche se va comunque evidenziata la diffusa propensione ad «attivarsi» solo in prossimità della scadenza del termine.

Ferma restando, pertanto, la validità delle misure individuate con il decreto del Ministro dell'interno dell'8 marzo 1985, si ritiene opportuno prorogare il termine per la presentazione della prescritta documentazione al fine di consentire la «definitiva legalizzazione» di attività, pubbliche o private, esercitate senza quell'indispensabile, minimo livello di sicurezza antincendi.

In tale ottica è prorogato al 31 dicembre 1988 il termine per la presentazione della documentazione necessaria per ottenere il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi; da tale data decorre, poi, il successivo periodo di centottanta giorni entro cui i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco devono rilasciare il citato nulla osta (articoli 4 e 5).

Con l'articolo 6 si provvede all'allineamento del termine di validità dei nulla osta già rilasciati, compresi quelli per le attività alberghiere, ai sensi della legge n. 406 del 1980, con quello generale previsto dalla nota legge n. 818 del 1984 e successive modifiche.

Con l'articolo 7 si provvede, da un lato, a prorogare di un anno il regime agevolativo per la zona franca di Gorizia e, dall'altro, ad estendere parzialmente (per la sola benzina) tale regime agevolativo anche alle province di Trieste e Udine.

L'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, ha introdotto per il periodo di due anni, dal 2 agosto 1984 al 1° agosto 1986, l'abbuono del 25 per cento della imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche.

Tale beneficio è stato prorogato fino al 31 dicembre 1987 con il disposto dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, convertito in legge 8 agosto 1986, n. 493.

L'intervento, di carattere straordinario, trova tuttora motivazione nella gravissima crisi del settore, attestata dalla sempre più accentuata contrazione della frequenza di spettatori nelle sale cinematografiche.

Con l'articolo 8 è stato indicato il termine finale di proroga al 30 giugno 1989 per uniformarlo al termine previsto per analoghi benefici concessi al settore dello spettacolo dal disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403.

Va considerato che in sede di discussione parlamentare per la conversione dell'anzidetto decreto-legge n. 326 del 1987 è stata attentamente valutata la situazione fiscale attualmente vigente nel settore ed è stato proposto, con esplicito invito al Governo, di razionalizzare l'attuale disciplina impositiva con un unico disegno di legge.

Non sembra possibile quindi alterare, al momento, la disciplina vigente facendo cessare i benefici al 30 dicembre 1987.

In attesa della predisposizione delle norme di razionalizzazione del sistema fiscale del settore, si riscontra che ricorrono gli elementi di necessità ed urgenza per la proroga del termine sino al 30 giugno 1989 per opportuno parallelismo con il soprarichiamato decreto-legge n. 326 del 1987.

Con decreto-legge 5 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, nell'ambito di una più estesa normazione recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale sono state date, sotto il titolo III, disposizioni semplificative ed accelerative delle procedure per l'approvazione e la gestione delle opere e dei lavori pubblici.

Si tratta di norme a suo tempo emanate per semplificare ed accelerare le procedure di gestione delle opere pubbliche, le quali, per un tempo soggetto a termine più volte prorogato, hanno attribuito alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche e dei Magistrati per il Po e alle acque l'approvazione di progetti e contratti relativi a lavori pubblici senza limite di valore, attribuendo ai comitati tecnico-amministrativi presso gli organi mede-

simi ampie competenze consultive senza necessità di altri pareri.

La materia è stata oggetto di diverse iniziative di disciplina definitiva in sede di ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici nel corso delle passate legislature.

Nel corso dell'attuale legislatura dette norme hanno trovato una sistemazione definitiva nel disegno di legge recante: «Norme per assicurare la tempestiva esecuzione delle opere pubbliche», che ha iniziato l'iter parlamentare al Senato (atto Senato n. 570).

In pendenza dell'approvazione parlamentare del provvedimento di cui sopra e in considerazione della necessità di non interrompere la continuità dell'azione amministrativa in tale delicato settore di vitale rilevanza per il Paese, non può farsi a meno di ricorrere ancora una volta alla proroga delle disposizioni concernenti la gestione decentrata delle opere pubbliche, le quali, d'altra parte, per l'applicazione fattane, si sono dimostrate idonee a fronteggiare la situazione contingente anche sotto il profilo del sollecito impiego delle risorse disponibili (articolo 9).

La proroga delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, che trova puntuale rispondenza nell'interesse funzionale degli enti locali, è anche giustificata dai risultati veramente positivi sotto il profilo della celerità utilizzazione delle risorse per opere pubbliche realizzate a cura degli enti locali (articolo 10).

Tale sistema ha finora consentito una maggiore semplificazione delle procedure che non è andata a detrimento delle garanzie urbanistiche a presidio dello specifico settore.

La proroga delle esenzioni tributarie relative alle zone della Sicilia colpite dal sisma del 1968, insieme alla proroga al 31 dicembre 1988 dell'attività e del funzionamento dell'Ispettorato generale per il Belice, si inquadra in una situazione di obiettiva necessità e di problemi socio-economici non ancora normalizzati e che, con le nuove risorse previste dal disegno di legge finanziaria per l'anno 1988, si tende definitivamente a risolvere (articolo 11).

In attesa della definizione del nuovo piano decennale per l'edilizia si rende necessaria la proroga dei termini, in scadenza al 31 dicembre 1987, che consentono di localizzare i

programmi di edilizia agevolata convenzionata anche all'esterno dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962, allorchè non siano disponibili aree all'interno di tali piani (articolo 12).

Si rende, inoltre, necessario prorogare il termine di applicazione del regime di deroga al programma pluriennale di attuazione, regolato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 1982, come modificato dalla legge di conversione n. 94 del 1982, nonchè dell'istituto del silenzio-assenso disciplinato dall'articolo 8 dello stesso decreto-legge (articolo 13).

La procedura del silenzio-assenso ha costituito un importante stimolo nei confronti delle amministrazioni locali per accelerare l'iter di esame delle domande di concessione edilizia e ciò è dimostrato dal fatto che, da quando essa è stata introdotta, nella gran parte dei comuni i tempi di attesa per l'ottenimento di una concessione si sono ridotti.

Anche per il regime di deroga alla disciplina dei programmi pluriennali di attuazione si sono registrati, in questi anni, effetti largamente positivi.

Difatti nell'elaborazione dei programmi pluriennali le amministrazioni, in virtù di tale norma, hanno potuto incentrare la loro attenzione sugli interventi edilizi di rilevante dimensione, comportanti un notevole impegno urbanizzativo.

L'articolo 8 della legge n. 10 del 1977 prevede una particolare forma di edilizia convenzionata non assistita da contributi pubblici, la cui agevolazione consiste soltanto nella esenzione dal pagamento della quota del costo di costruzione.

In base al terzo comma del predetto articolo, il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data di stipula della convenzione medesima.

Tale previsione è stata però sottoposta ad un termine di validità di dieci anni, il quale è scaduto il 29 gennaio 1987.

L'opportunità di mantenere in piedi ancora per un congruo periodo tale sistema agevolativo si giustifica con la considerazione che esso permette di incentivare parzialmente il ricorso

a tale forma di edilizia convenzionata, la quale solo ora, tra mille difficoltà, comincia a trovare attuazione (articolo 14, comma 1).

La proroga del termine previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge n. 865 del 1971 per le occupazioni d'urgenza si rende necessaria a causa della perdurante carenza di una normativa specifica in materia di criteri determinativi dell'indennità di esproprio. Poichè infatti l'iter del disegno di legge con cui viene disposto un nuovo regime indennitario deve ancora riprendere al Parlamento, la maggior parte delle amministrazioni locali ha prescelto una soluzione di attesa in ordine alla definizione della procedura espropriativa, con conseguente dilatazione dei tempi di occupazione d'urgenza, dei quali occorre tener conto per garantire la continuità dei programmi.

La proroga del termine di vigenza della occupazione d'urgenza, da sei ad otto anni, si rende oltremodo necessaria in quanto molte di quelle in corso sono ormai vicine alla scadenza (articolo 14, comma 2).

L'articolo 15 prevede la proroga dell'attuazione da parte del Ministero dei lavori pubblici delle disposizioni della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

La materia in parola è stata delegata alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e con successiva legge 23 dicembre 1977, n. 933, sono state ritenute nella competenza statale le attribuzioni occorrenti per il completamento dei lavori intrapresi prima del detto decentramento e quelli successivamente attribuiti in forza di leggi particolari, come ad esempio la legge n. 80 del 1984, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, e la legge n. 363 del 1984, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159.

Le finalità della legge 23 dicembre 1977, n. 933, corrispondono, come già detto, alla necessità di pervenire al compimento delle opere iniziate a tale epoca.

Il testo dell'articolo 15 contiene le stesse finalità della legge n. 933 del 1977, come espressamente enunciato al comma 1, ed è finalizzato ad utilizzare gli accantonamenti all'uopo disposti con la legge finanziaria 1984, consentendo la ripresa dei numerosi lavori

attualmente sospesi, proprio per insussistenza dei fondi attribuibile anche a difetti della programmazione originaria.

I rimanenti commi del testo in parola sono di mera interpretazione e di ricezione di procedure già svolte dall'Amministrazione dei lavori pubblici in forza della legge n. 363 del 1984 e della legge n. 730 del 1986.

L'onere finanziario è di lire 90 miliardi per il 1987 e di lire 120 miliardi per l'anno 1988.

Con l'articolo 16 viene prorogato di altri trenta giorni il termine per la presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle domande di contributo per le riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante la rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura.

Con l'articolo 17 viene sospeso di un altro anno il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nelle zone colpite dalle recenti calamità naturali.

Con l'articolo 18 sono disposti alcuni interventi urgenti in alcune aree della regione Calabria, colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 1987.

Si ricorda, a tal riguardo, che la Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, sulle disposizioni urgenti per le zone dell'Italia centrale e settentrionale colpite dalle calamità del luglio e dell'agosto scorso, aveva impegnato il Governo a predisporre le iniziative legislative urgenti per fronteggiare le conseguenze dei predetti eventi alluvionali.

Tali eventi sono stati causa di danni alle opere pubbliche locali (acquedotti, opere igieniche, strade, eccetera), incidendo sensibilmente sulla vita delle comunità insediate in tali aree.

Gli stessi eventi hanno causato danni alle imprese, i cui impianti sono stati, a loro volta, distrutti in tutto o in parte.

Al fine di consentire il tempestivo finanziamento degli interventi nel settore delle opere pubbliche locali è stata prevista (al comma 1) la concessione di un contributo speciale di 100 miliardi nel 1987 in favore della regione Calabria.

Il comma 2 dello stesso articolo disciplina l'erogazione delle provvidenze per le imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonché agricole, i cui impianti, nelle aree colpite, siano stati in tutto o in parte danneggiati.

Con l'articolo 19 viene prorogato ulteriormente di un anno il termine per la conclusione dei lavori dell'apposita commissione istituita nel 1984 nell'ambito del Ministero della marina mercantile per predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti portuali.

La proroga si rende necessaria per acquisire i dati sulle realtà operative dei porti dopo l'attuazione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, sul risanamento delle gestioni portuali.

Il petrolio greggio ed i prodotti petroliferi continueranno a rappresentare, pur nel mutato quadro energetico italiano e mondiale, un elemento di essenziale importanza per l'approvvigionamento energetico del Paese nei prossimi decenni. È quindi necessario assicurare al settore condizioni di sicurezza e di economicità, al fine di non pregiudicare il corretto apporto di tale componente alle esigenze della nostra economia.

In considerazione di quanto sopra risulta importante un intervento normativo inteso a completare la disciplina della scorta strategica già istituita con legge 10 febbraio 1981, n. 22.

L'articolo 2 di questa legge, infatti, prevede che l'ENI assuma tutte le iniziative idonee a costituire e gestire, per conto e nell'interesse dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da utilizzare per far fronte a momentanee carenze di prodotti petroliferi sul mercato nazionale o a situazioni di emergenza.

L'articolo 3 della stessa legge prevede che le spese e gli oneri effettivamente sostenuti dall'ENI per le finalità anzidette devono essere a questo rimborsati, ogni dodici mesi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

Tuttavia, la costituzione e la gestione della

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scorta strategica hanno determinato per l'ENI l'insorgere di maggiori oneri rispetto allo stanziamento di cui sopra, per cui occorre provvedere ad un ulteriore stanziamento nei limiti dei predetti maggiori oneri, nonchè prevedere una dotazione permanente per il mantenimento e la gestione della scorta negli anni futuri. L'urgenza del provvedimento è, oggi, giustificata dal consistente protrarsi del periodo di tempo per il quale l'ENI ha dovuto, per obbligo di legge, provvedere alla gestione ed alla conservazione delle scorte strategiche, assumendo i relativi oneri.

Con l'articolo 20 si provvede, pertanto, a stanziare per l'anno 1987 lire 180 miliardi a

copertura dei maggiori oneri sostenuti dall'ENI per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e, a decorrere dal 1988, lire 20 miliardi annui per il mantenimento della gestione.

Con l'articolo 21 si modifica la legge 18 luglio 1984, n. 343, sul finanziamento della partecipazione italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma, onde comprendervi le spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze, utilizzando l'apposito stanziamento di 970 milioni di lire sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinato a tale finalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987 ().*

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di termini in materia di servizi e opere pubbliche, di agevolazioni tributarie e di scadenza nelle zone colpite dalle recenti calamità naturali, nonché di disporre interventi per le recenti alluvioni in Calabria, per il mantenimento della scorta strategica di prodotti petroliferi e per assicurare la partecipazione italiana alle Conferenze per la sicurezza e la cooperazione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, della marina mercantile, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dalla Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1988.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1988.

Art. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

Art. 3.

1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalità finora praticate, da concessionari con oneri a proprio carico per gli aeroporti gestiti da enti o da società in regime di concessione totale e dall'Ente Ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale.

2. Per gli oneri da sostenere da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato per la gestione dei predetti servizi, è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 400 milioni di lire. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988.

Art. 4.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1989».

Art. 5.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, e recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1988.

2. Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione della istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni».

Art. 6.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1989, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1992».

Art. 7.

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1988.

2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è incrementato del 70 per cento.

3. Il territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, si identifica con la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.

4. Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1988, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. I criteri per la ripartizione e l'assegnazione dei contingenti sono stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, convertito dalla legge 8 agosto 1986, n. 493, restano in vigore sino al 30 giugno 1989.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 7.000 milioni nell'anno 1988 ed in lire 3.500 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione dei contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche e conseguente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti semplificazione ed acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 10.

1. Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti la semplificazione delle procedure in materia di localizzazione delle opere destinate a servizi pubblici degli enti locali.

Art. 11.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, prorogati da ultimo dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 500 milioni per il 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del medesimo articolo 18 per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e simili, nonché gli interventi sulle aree comprese nei piani di zona, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1° gennaio 1990.

Art. 13.

1. Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, già prorogato con decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è differito al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 31 dicembre 1987, previsto, da ultimo, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

Art. 14.

1. Il termine di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la determinazione del costo delle aree ai fini del convenzionamento dei programmi costruttivi, è prorogato di cinque anni.

2. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già prorogato dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, è ulteriormente prorogata di due anni.

Art. 15.

1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986.

4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1, in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1987, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è prorogato di trenta giorni.

Art. 17.

1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1988.

Art. 18.

1. È autorizzata la concessione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di un contributo speciale di lire 100 miliardi nell'anno 1987 a favore della regione Calabria per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. La regione provvede all'individuazione degli interventi ed alla conseguente ripartizione delle somme, d'intesa con gli enti locali interessati.

2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonché di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come integrato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, a valere sulle disponibilità finanziarie delle leggi stesse.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonché del riassetto delle relative gestioni ai sensi del medesimo articolo 4 e del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986,

n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è prorogato al 31 gennaio 1988. La spesa relativa graverà sul capitolo 1095 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 20.

1. Per consentire ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'ENI per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1988.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in lire 180 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 160 miliardi per il 1987, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, è sostituito dal seguente:

«È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 970 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1987.

COSSIGA

GORIA - MANNINO - FANFANI - GAVA -
BATTAGLIA - CARRARO - DE ROSE -
GASPARI - PRANDINI - ANDREOTTI - AMATO
- COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI